



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione trasporti Responsabilità sul traffico di merci

- Responsabilità del vettore
- Responsabilità del magazziniere
- Responsabilità dello spedizioniere
- Prodotti ausiliari per il trasporto e attrezzature di trasporto
- Cose trasportate

Edizione 10.2023

Indice

Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	6
A2	Validità territoriale	6
A3	Validità temporale	6
A4	Durata del contratto	6
A5	Disdetta del contratto	6
A6	Premi	6
A7	Franchigia	6
A8	Assicurazione a primo rischio	7
A9	Obblighi di diligenza e altri obblighi	7
A10	Obblighi d'informazione	7
A11	Aggravamento o riduzione del rischio	7
A12	Cessione di diritti	7
A13	Principato del Liechtenstein	7
A14	Questioni giuridiche	7
A15	Rinuncia all'eccezione della colpa grave	7
A16	Diritto applicabile e foro competente	8
A17	Sanzioni	8

Parte B Responsabilità sul traffico di merci

B1	Responsabilità del vettore	9
B2	Responsabilità del magazziniere	9
B3	Responsabilità dello spedizioniere	9
B4	Disposizioni comuni inerenti le responsabilità sul traffico merci	10

Parte C Prodotti ausiliari per il trasporto e attrezzature di trasporto

C1	Estensione della copertura assicurativa	11
C2	Esclusioni	11
C3	Prestazioni	11

Parte D Cose trasportate

D1	Estensione della copertura assicurativa	12
D2	Esclusioni	12
D3	Prestazioni	12

Parte E Sinistro

E1	Franchigia	13
E2	Avviso di sinistro e obblighi d'informazione	13
E3	Trattamento del sinistro	13
E4	Salvaguardia dei diritti di rivalsa	13
E5	Constatazione della responsabilità civile	13
E6	Comunicazione in caso di crisi (spese di PR)	13

Parte F Definizioni

F1	Vettore	14
F2	Magazziniere	14
F3	Spedizioniere	14
F4	Prodotti ausiliari per il trasporto e attrezzature di trasporto	14
F5	Serrata, disordini, terrorismo	14
F6	Furto con scasso	14
F7	Valori pecuniari	14
F8	Danni corporali	14
F9	Danni materiali	14
F10	Spese per la prevenzione dei danni	14
F11	Danni patrimoniali	14
F12	Persone assicurate	14
F13	Anno di assicurazione	15

L'essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Che cosa è assicurato?

L'assicurazione copre la responsabilità civile dello stipulante nella sua qualità di

- **Vettore:** perdita o danneggiamento della merce trasportata nonché superamento dei termini di consegna (B1 CGA),
- **Magazziniere:** attività di deposito e di magazzinaggio (B2 CGA),
- **Spedizionario:** danni materiali e patrimoniali (B3 CGA).

Parimenti, l'assicurazione copre:

- **prodotti ausiliari per il trasporto** e attrezzature di trasporto contro la perdita e il danneggiamento (C CGA),
- **cose trasportate** contro la perdita e il danneggiamento (D CGA).

Si tratta di un'assicurazione danni ai sensi della Legge sul contratto di assicurazione.

Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

Ai sensi della disposizione B4.3 delle CGA, l'assicurazione non copre fra l'altro

- il comportamento intenzionalmente scorretto dello stipulante o delle persone incaricate della guida e dell'accompagnamento dei mezzi di trasporto,
- le conseguenze di una dichiarazione deliberatamente falsa,
- infrazioni delle prescrizioni su importazioni ed esportazioni o sul transito,
- sequestro, confisca o ritenzione da parte di un governo, autorità o altro organo di potere,
- rischi politici e sociali (guerra, sciopero, terrorismo),
- rischi derivanti da energia nucleare e radioattività,
- pretese derivanti da danni a persone,
- pretese derivanti da trasporto di titoli, metalli preziosi, denaro contante, articoli di gioielleria, orologi e animali vivi.

Quali prestazioni sono erogate da AXA?

AXA indennizza l'ammontare che l'assicurato è tenuto a pagare al danneggiato, a titolo di risarcimento, in virtù della sua responsabilità civile (B4.1 CGA). Nel caso di sinistri assicurati, AXA si assume inoltre la difesa contro le pretese ingiustificate (protezione giuridica ai sensi della disposizione B4.2 CGA).

Le prestazioni sono limitate alle somme assicurate che figurano nella proposta o nella polizza.

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

Il premio è riportato nella proposta e nella polizza e il suo pagamento è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione.

Quali sono i principali obblighi a carico dello stipulante?

Lo stipulante è tenuto tra l'altro a

- notificare immediatamente, per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail), qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio (A9.1 CGA).
- dare avviso immediato qualora si verifichi un evento le cui conseguenze potrebbero interessare l'assicurazione (E2 CGA).

Lo stipulante non deve condurre alcuna trattativa diretta con il danneggiato, né riconoscere alcuna pretesa, concludere accordi transattivi, corrispondere indennizzi e cedere qualsivoglia pretesa derivante dall'assicurazione (A12 e E3.2 CGA).

Eventuali obblighi particolari sono specificati nelle condizioni contrattuali riportate nella proposta e nella polizza.

Quando deve essere presentata la notifica di sinistro?

Qualora si verifichi un evento le cui conseguenze potrebbero presumibilmente interessare l'assicurazione, lo stipulante deve darne avviso tempestivamente ad AXA. Questi deve fornire ad AXA il proprio aiuto nell'accertamento delle circostanze del sinistro e nella difesa dalle pretese ingiustificate, oltre a conformarsi alle istruzioni impartite da AXA.

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta. L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto alla scadenza, esso si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto di assicurazione si estingue alla data che è indicata nella polizza.

Quali danni sono assicurati dal punto di vista temporale?

La copertura assicurativa è operante per le pretese in relazione a danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto (A3 CGA).

Come si può esercitare il diritto di revoca?

Lo stipulante può revocare il contratto con AXA entro 14 giorni dalla sua sottoscrizione. Questo termine è considerato come rispettato se la revoca viene comunicata ad AXA entro l'ultimo giorno del termine utile per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail).

La revoca comporta l'obbligo di rimborso delle prestazioni già percepite.

Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein

Con la consegna o l'invio della proposta, il proponente è vincolato per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione; qualora risulti necessaria una visita medica, questo periodo si estende a quattro settimane.

Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi o di vigilanza in ambito assicurativo, lo stipulante gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

Quali definizioni trovano applicazione?

I principali concetti sono illustrati nelle «Definizioni» riportate nella Parte F.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?

AXA utilizza i dati in conformità con le disposizioni di legge applicabili. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [AXA.ch/protezione-dati](https://www.axa.ch/protezione-dati).

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Estensione del contratto

Le assicurazioni effettivamente stipulate sono riportate nella polizza. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa.

A2 Validità territoriale

Fanno stato gli ambiti di validità territoriale specificati nella polizza. Per le cose trasportate la copertura assicurativa è operante solo fuori dell'abitazione permanente o del domicilio aziendale dello stipulante o del suo personale.

A3 Validità temporale

L'assicurazione copre le pretese per danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto. Se il momento di sopravvenienza del sinistro non può essere determinato con certezza, si considererà quello in cui il danno è stato accertato per la prima volta, a prescindere da chi abbia effettuato tale constatazione.

A4 Durata del contratto

Il contratto di assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza ed è valido per la durata ivi specificata. Alla data di scadenza il contratto si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data indicata nella polizza. Con la consegna della polizza si estingue la copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere.

AXA ha la facoltà di rifiutare la proposta. Una copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere si estingue dopo tre giorni dal momento in cui il proponente ha ricevuto la notifica di rifiuto. In questo caso, il proponente è tenuto a pagare il premio in misura proporzionale alla durata effettiva della copertura provvisoria.

In caso di fallimento dello stipulante, gli effetti del contratto cessano con la dichiarazione di fallimento. Entro 30 giorni dalla dichiarazione di fallimento l'amministrazione del fallimento può, dietro pagamento del premio, richiedere la continuazione della polizza con decorrenza dalla data di detta dichiarazione.

A5 Disdetta del contratto

A5.1 Disdetta ordinaria

Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail), fino a tre mesi prima della scadenza.

Se la durata del contratto supera i tre anni, le parti possono disdirlo, per iscritto o in altra forma testuale, per la fine del terzo anno o di ogni anno successivo.

A5.2 Disdetta in caso di sinistro

Dopo un sinistro per il quale AXA versa delle prestazioni, il contratto può essere disdetto in uno dei seguenti modi:

- da parte dello stipulante al più tardi entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 30 giorni dal momento in cui AXA riceve la disdetta;
- da parte di AXA, al più tardi all'atto dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 30 giorni dal momento in cui lo stipulante riceve la disdetta.

Il premio per il periodo assicurativo in corso resta all'assicuratore, se lo stipulante disdice il contratto durante l'anno che ha seguito la conclusione dello stesso.

A5.3 Disdetta in caso di aggravamento o riduzione del rischio

Fa stato quanto indicato alla disposizione A11.1.

A6 Premi

A6.1 Importo e scadenza del premio

Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le rate di premio che giungono a scadenza nel corso dell'anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. AXA può esigere un supplemento su ogni singola rata.

A6.2 Calcolo dei premi

Nella proposta o nella polizza è stabilito se il premio si configura come premio forfettario oppure se lo stesso viene calcolato alla fine di ogni anno di assicurazione sulla base dei dati che vengono forniti, quali fatturato, noli/porti o redditi da attività di spedizioniere.

A7 Franchigia

Fa stato quanto indicato alla disposizione E1.

A8 Assicurazione a primo rischio

Tutti gli importi massimi menzionati nella polizza valgono a primo rischio: i danni vengono risarciti integralmente fino a concorrenza della somma assicurata convenuta. La somma assicurata costituisce l'importo massimo dell'indennizzo, incluse le spese.

A9 Obblighi di diligenza e altri obblighi

A9.1 Violazione degli obblighi contrattuali o dell'obbligo di notifica

Se lo stipulante o l'assicurato viola con colpa i propri obblighi (ad esempio ai sensi della disposizione B4.2) oppure gli obblighi di notifica e di informazione (ad esempio ai sensi della disposizione E2) e se ciò comporta un aumento delle prestazioni che AXA deve fornire, la copertura assicurativa si riduce in misura proporzionale all'aumento generato.

A9.2 Obblighi di diligenza e altri obblighi in caso di sinistro

Fa stato quanto previsto dalle disposizioni A10, E2, E3 e E4.

A10 Obblighi d'informazione

A10.1 Comunicazione con AXA

Lo stipulante o l'avente diritto deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente.

A10.2 Aggravamento o riduzione del rischio

Fa stato quanto indicato alla disposizione A11.

A10.3 Sinistro

Fa stato quanto indicato alla disposizione E2.

A11 Aggravamento o riduzione del rischio

A11.1 Modifica di circostanze sostanziali

A11.1.1 Lo stipulante deve comunicare spontaneamente ad AXA tutte le circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio. L'obbligo sussiste anche quando si possa supporre che dette circostanze siano già note ad AXA o al suo rappresentante.

A11.1.2 Lo stipulante deve notificare immediatamente ad AXA, per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail), al più tardi entro la fine dell'anno di assicurazione in corso, qualsiasi cambiamento di una fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio, del quale le parti contraenti abbiano determinato l'entità alle risposte delle domande della proposta.

A11.1.3 Ogni forma di reticenza, o di inganno, ogni dichiarazione intenzionalmente falsa o inesatta comporta la nullità del contratto.

A11.2 Riduzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio, AXA riduce di conseguenza il premio a decorrere dal pervenimento della relativa comunicazione dello stipulante.

A12 Cessione di diritti

Senza il consenso di AXA, l'assicurato non è autorizzato a cedere i diritti derivanti dalla presente assicurazione.

A13 Principato del Liechtenstein

Se lo stipulante ha il proprio domicilio o la propria sede nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono per analogia alle corrispondenti norme di legge del Liechtenstein.

A14 Questioni giuridiche

A14.1 Obbligo di pagamento

- L'indennizzo è esigibile dopo quattro settimane dal momento in cui AXA dispone di tutti i dati necessari per determinare la prestazione assicurativa.
- Dopo quattro settimane dalla data del sinistro l'avente diritto può chiedere, a titolo di acconto, un primo versamento pari all'importo stabilito in base alle risultanze della valutazione del danno in quel momento.
- L'obbligo di pagamento di AXA è differito per tutto il tempo in cui l'indennizzo non può essere fissato o erogato a causa di comportamento colposo dello stipulante o dell'avente diritto.
- L'indennizzo non è esigibile se
 - non è chiaro chi è il legittimo beneficiario della prestazione assicurativa,
 - la polizia o le autorità istruttorie conducono indagini in relazione all'evento,
 - è in corso un procedimento penale a carico dello stipulante o dell'avente diritto.

A14.2 Esercizio del diritto di rivalsa

Lo stipulante cede ad AXA tutti i diritti di indennizzo nei confronti di terzi. Dietro richiesta di AXA, è tenuto a firmare un'apposita dichiarazione di cessione. La cessione diventa efficace non appena AXA ha adempiuto al suo obbligo di prestazione.

AXA può richiedere che lo stipulante faccia valere i diritti di rivalsa a proprio nome. I costi sono a carico di AXA, la quale è autorizzata a designare e a istruire il legale dello stipulante.

A14.3 Prescrizione

Le pretese derivanti dal presente contratto di assicurazione cadono in prescrizione cinque anni dopo l'insorgere del fatto su cui è fondato l'obbligo di prestazione.

A15 Rinuncia all'eccezione della colpa grave

AXA rinuncia al diritto di riduzione delle prestazioni attribuite dall'art. 14 cpv. 2 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) qualora l'evento sia stato cagionato per colpa grave degli assicurati.

AXA riduce tuttavia le sue prestazioni

- per i sinistri che presentano un rapporto di causalità con gli effetti di alcol, droghe o medicinali.
- in caso di violazione delle prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose.
- per le disposizioni di legge applicabili che si contrappongono a questa rinuncia.

A16 Diritto applicabile e foro competente

A16.1 Diritto applicabile

Il presente contratto sottostà al diritto svizzero. Per i contratti che sottostanno al diritto del Principato del Liechtenstein, le disposizioni imperative di tale Paese sono preminenti in caso di deroga alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

A16.2 Foro competente

In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione sono competenti i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, sono competenti i tribunali ordinari di tale Paese, a meno che la legge non prescriva un altro foro.

A16.3 Rapporto con la Legge sul contratto d'assicurazione (LCA)

I seguenti articoli della Legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (nella versione attuale) non sono applicabili: artt. 6, 14 cpvv. 3, 38, 42, 46, 47, 50, 60 cpvv 1 bis.

Le rimanenti disposizioni della suddetta legge sono applicabili purché le condizioni di polizza non vi deroghino.

A17 Sanzioni

AXA non è tenuta a fornire copertura e non è obbligata a liquidare alcun sinistro o fornire qualsivoglia prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la liquidazione di tale sinistro o l'erogazione di tale prestazione esporrebbe AXA a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni di Unione Europea, Regno Unito, Stati Uniti d'America, della Svizzera o del Principato del Liechtenstein.

Parte B

Responsabilità sul traffico di merci

B1 Responsabilità del vettore

B1.1 Campo d'applicazione

L'assicurazione è prestata

- per i vettori, che prendono in consegna merci per il trasporto stradale o combinato (strada, ferrovia, traghetto)
 - secondo le disposizioni concernenti il contratto di trasporto del Codice delle obbligazioni svizzero o ai sensi del diritto estero in materia di contratti di trasporto o
 - ai sensi della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale delle merci su strada (CMR);
- per gli spedizionieri, se agiscono in qualità di vettore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'ultima edizione delle CG SPEDLOGSWISS.

B1.2 Rischio assicurato e responsabilità civile assicurata

L'assicurazione copre la responsabilità legale o contrattuale dello stipulante quale vettore in caso di trasporti di merce di ogni genere. Essa vale per

- perdita o danneggiamento della merce trasportata,
- superamento dei termini di consegna,
- danni che non colpiscono direttamente la merce assicurata.

In caso di trasporti transfrontalieri l'assicurazione di un interesse particolare alla consegna (art. 26 CMR) – laddove lo stesso sia stabilito nella lettera di vettura – può essere concordata di volta in volta prima dell'inizio del rischio e dietro pagamento di un sovrappremio. Questa copertura assicurativa supplementare è tuttavia limitata al 20% del valore risarcibile delle merci.

L'assicurazione copre altresì la responsabilità civile dello stipulante per le prestazioni accessorie in rapporto diretto con il trasporto di merci, quali deposito provvisorio, sdoganamento, pesatura, reimpballaggio, prelievo di campioni e riscossione di consegne in contrassegno nonché per danni che non colpiscono direttamente la merce assicurata.

L'assicurazione copre anche la responsabilità legale o contrattuale dello stipulante in caso di manipolazioni e spostamenti di merci di ogni genere, anche se queste attività non sono direttamente legate a un mandato di trasporto.

B1.3 Coinvolgimento di terzi

La copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate nei confronti dello stipulante per danni causati da collaboratori di altre aziende o da artigiani indipendenti quali i subappaltatori, ai quali lo stipulante abbia fatto ricorso come personale ausiliario.

L'assicurazione non copre la responsabilità civile personale di dette aziende e professionisti indipendenti.

B1.4 Inizio e fine dell'assicurazione

L'assicurazione ha inizio con la presa in consegna della merce da parte del vettore e termina con la riconsegna della stessa al destinatario, ma al più tardi 30 giorni dopo l'arrivo del veicolo al luogo di destinazione.

B1.5 Giacenze

Per le operazioni di immagazzinamento precedente, intermedio e successivo, la copertura assicurativa ha una validità fino a 30 giorni.

B2 Responsabilità del magazziniere

B2.1 Campo d'applicazione

L'assicurazione è prestata per i magazzinieri, la cui attività è regolamentata nell'edizione attuale delle Condizioni generali dell'Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica (CG SPEDLOGSWISS deposito/magazzinaggio). Se la loro applicazione non è stata concordata, si applicano le disposizioni vigenti del Codice delle obbligazioni svizzero.

B2.2 Rischio assicurato e responsabilità civile assicurata

L'assicurazione copre la responsabilità legale o contrattuale dello stipulante in qualità di magazziniere, derivante da attività di deposito e di magazzinaggio di merci di ogni genere.

B3 Responsabilità dello spedizioniere

B3.1 Campo d'applicazione

L'assicurazione è prestata per gli spedizionieri, la cui attività è regolamentata nell'edizione attuale delle Condizioni generali dell'Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica (CG SPEDLOGSWISS). Se la loro applicazione non è stata concordata, si applicano le disposizioni vigenti del Codice delle obbligazioni svizzero.

B3.2 Rischio assicurato e responsabilità civile assicurata

L'assicurazione copre la responsabilità legale o contrattuale dello stipulante nei confronti dei suoi committenti per i danni materiali e patrimoniali. L'assicurazione è prestata esclusivamente per le attività dello spedizioniere in qualità di

- intermediario per la mera attività di intermediario,
- vettore
 - quando esegue un trasporto con i mezzi propri.
 - quando emette un proprio documento di trasporto con obbligo di consegna, ad esempio un «Multimodal Transport Document», ecc. L'assicurazione copre le pretese legate alla perdita e al danneggiamento della merce trasportata, nonché in caso di superamento del termine di consegna sulla base dei documenti di trasporto con obbligo di consegna, emessi dal vettore e precedentemente approvati da AXA.
 - in caso di trasporti terrestri esclusivamente europei (ad eccezione dei trasporti eseguiti esclusivamente per ferrovia); fa eccezione il caso in cui lo spedizioniere si dichiara espressamente come intermediario e agisca come tale.

L'assicurazione copre la responsabilità legale o contrattuale dello stipulante secondo B1.2 CGA.

- puro depositario
L'assicurazione copre la responsabilità legale o contrattuale dello stipulante in qualità di magazziniere secondo B2 CGA.

- agente marittimo
Per la pura attività di agenzia (stipulazione di contratti concernenti i trasporti marittimi e/o i trasporti combinati) in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein fanno stato le condizioni generali di SPEDLOGSWISS per gli agenti marittimi (CG SPEDLOGSWISS Agenti marittimi).
 - esecutore di altri servizi quali consegne in contrassegno, pesatura, formalità doganali, attività di logistica ecc. Le pretese derivanti da questi servizi sono assicurate fino a concorrenza dei limiti figuranti nella polizza.
- Sono altresì assicurati i dazi doganali e imposte di consumo fino a concorrenza dei limiti figuranti nella polizza che le autorità europee possono far valere direttamente nei confronti dello stipulante.

B4 Disposizioni comuni inerenti le responsabilità sul traffico merci

B4.1 Prestazioni

La somma assicurata trova applicazione per ciascun mezzo di trasporto (veicolo trainante con o senza rimorchio), ossia per ciascun sinistro e costituisce l'importo massimo degli indennizzi, incluse le spese.

B4.2 Spese e oneri assicurati

Al verificarsi di un danno assicurato, o se questo risulta imminente, AXA si fa carico delle spese per

- l'intervento da parte degli incaricati di AXA,
- la prevenzione o la limitazione del danno,
- la difesa contro le pretese ingiustificate,
- il salvataggio, la distruzione o la rimozione di merci danneggiate. Se un'altra assicurazione si fa carico delle spese, AXA eroga le proprie prestazioni soltanto in via sussidiaria. Non sono assicurate le spese per prevenire o eliminare i danni all'ambiente, in particolare l'inquinamento di aria, acqua o suolo.

L'assicurazione copre inoltre i contributi per avaria generale attribuiti ai veicoli di carico utilizzati in conformità a un verbale di avaria giuridicamente valido.

AXA anticipa anche i contributi per avaria generale che lo stipulante deve versare per il carico dei veicoli al fine di evitare ritardi nella prosecuzione del trasporto.

Lo stipulante è tenuto a consegnare la merce solo a condizione che venga versata la relativa quota dei contributi per avaria generale oppure che gli vengano presentate adeguate garanzie da parte del committente, del destinatario o dell'assicuratore trasporti di questi ultimi. Detti versamenti o garanzie devono essere trasmessi ad AXA. Laddove l'assicurato non dia seguito a questa incombenza, l'obbligo di prestazione di AXA decade ai sensi della disposizione A9.1.

B4.3 Esclusioni

B4.3.1 L'assicurazione non copre le conseguenze di

- comportamento intenzionalmente scorretto dello stipulante, delle persone incaricate della guida e dell'accompagnamento del veicolo o dei subvettori. Tuttavia AXA indennizza la prestazione assicurativa piena ove lo stipulante dimostri di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di prevenire i danni ad opera delle persone sopra menzionate.
- dichiarazioni consapevolmente e intenzionalmente false,

- violazioni consapevoli delle disposizioni in materia di importazione, esportazione o transito, come pure delle normative valutarie e doganali,
- guerra, eventi bellici quali l'occupazione militare di territori stranieri o incidenti di frontiera, guerra civile, rivoluzione e ribellione nonché di preparativi di guerra o misure belliche,
- esplosioni o altri effetti di mine, siluri, bombe o altri ordigni bellici,
- sequestro, confisca o ritenzione da parte di un governo, autorità o altro organo di potere,
- scioperi, serrate e disordini,
- atti di terrorismo,
- energia nucleare e radioattività. La copertura assicurativa non è operante per i danni causati da radioisotopi e da impianti per la produzione di radiazioni ionizzanti, ad es. per scopi medici.
- rischi informatici,
- interruzioni di corrente e carenza di elettricità

B4.3.2 L'assicurazione non copre inoltre:

- sanzioni e multe di qualsiasi genere,
- danni sopraggiunti in depositi causati da incendio, eventi naturali, acqua o furto con scasso. Questa esclusione non è tuttavia valida per i diritti di rivalsa.
- le pretese derivanti dalla concessione di garanzie di consegna che non siano state convenute esplicitamente con AXA.

B4.3.3 Danni a persone

L'assicurazione non copre le pretese per danni a persone.

B4.3.4 Utilizzo di veicoli non idonei

AXA è esonerata da ogni obbligo di prestazione qualora le merci vengano trasportate con veicoli non idonei con il tacito consenso dello stipulante.

B4.3.5 L'assicurazione non copre le pretese derivanti dal trasporto e dall'immagazzinamento delle seguenti merci:

- cartevalori e documenti di ogni genere
- metalli preziosi (non lavorati, in barre o sotto forma di monete) il cui valore è almeno uguale a quello dell'argento
- monete correnti di metallo non prezioso
- banconote
- articoli di gioielleria, orologi, perle, pietre preziose e gioielli in genere
- oggetti d'arte o con valore d'affezione superiore a CHF 50 000 (valore singolo)
- animali vivi

Questa disposizione trova applicazione anche se la merce trasportata o in deposito viene designata globalmente come «merce di ogni tipo».

B4.3.6 Sono esclusi i danni causati da malattie trasmissibili.

B4.4 Responsabilità assunta contrattualmente

L'assicurazione non copre le pretese derivanti da una responsabilità assunta contrattualmente che eccede le prescrizioni legali.

Se lo stipulante assume nei confronti del committente una responsabilità contrattuale che eccede quella legale, questa deve essere inclusa nell'assicurazione mediante convenzione speciale. Ciò deve avvenire prima dell'inizio del rischio e comporta un aumento del premio.

Parte C

Prodotti ausiliari per il trasporto e attrezzature di trasporto

C1 Estensione della copertura assicurativa

Prodotti ausiliari per il trasporto e attrezzature di trasporto utilizzati e trasportati, propri e di terzi, che non sono stabilmente collegati al veicolo sono assicurati contro i rischi di perdita e danneggiamento.

C2 Esclusioni

L'assicurazione non copre i danni conseguenti a usura o logoramento nonché danni da scheggiatura, graffiatura, scalfitura e abrasione.

C3 Prestazioni

In caso di danno totale, AXA rimborsa il valore attuale, al massimo però il prezzo d'acquisto originario.

In caso di danneggiamento, AXA indennizza la sostituzione parziale o la riparazione. La riparazione dei prodotti ausiliari per il trasporto e delle attrezzature di trasporto deve avvenire laddove risulti opportuno e più conveniente in termini di costi, tenendo conto anche di eventuali spese di trasporto.

Se la sostituzione delle parti danneggiate risulta per AXA più conveniente della loro riparazione, AXA paga il valore delle parti da sostituire e le spese per la sostituzione delle stesse. La prestazione di AXA è limitata al valore attuale.

Parte D

Cose trasportate

D1 Estensione della copertura assicurativa

L'assicurazione copre la perdita e il danneggiamento di cose personali nonché della documentazione d'affari, degli strumenti professionali e delle apparecchiature di qualsiasi tipo che durante i viaggi di lavoro vengono portati con sé o su di sé.

D2 Esclusioni

L'assicurazione non copre

- cose lasciate di notte all'interno di un veicolo,
- danni che non sono riconducibili a una forza esterna improvvisa.

L'assicurazione non copre inoltre i danni derivanti

- da smarrimento o dimenticanza,
- da influssi termici e atmosferici,
- da usura.

D3 Prestazioni

In caso di danno totale, AXA rimborsa il prezzo necessario al momento del sinistro per l'acquisto di un oggetto nuovo uguale o dello stesso genere.

AXA si assume le spese per la riparazione delle cose danneggiate.

In caso di furto e rapina di valori pecuniari, AXA corrisponde al massimo la somma massima indicata nella polizza.

Se scompaiono o vengono danneggiati documenti d'identità, licenze di guida e chiavi, AXA si assume al massimo le spese per la realizzazione di un duplicato.

Parte E Sinistro

E1 Franchigia

Lo stipulante sopporta per ogni sinistro la franchigia che è indicata nella polizza. La franchigia viene detratta dall'ammontare del danno. È fatta salva la disposizione E6.

E2 Avviso di sinistro e obblighi d'informazione

Qualora si verifichi un evento le cui conseguenze potrebbero presumibilmente interessare l'assicurazione, lo stipulante deve darne avviso tempestivamente ad AXA. Questi deve fornire ad AXA il proprio aiuto nell'accertamento delle circostanze del sinistro e nella difesa dalle pretese ingiustificate, oltre a conformarsi alle istruzioni impartite da AXA.

Lo stipulante deve inoltre agire immediatamente al fine di limitare il danno e proteggere e mettere in salvo le cose interessate. AXA può anche intervenire direttamente. In caso di incidente della circolazione o di furto, lo stipulante deve inoltre avvisare immediatamente la polizia ed esigere la stesura di un verbale.

Lo stipulante è tenuto, in ogni momento e a proprie spese, a informare AXA in merito a tutti i fatti riguardanti il sinistro e a trasmettere ad AXA il materiale a disposizione: documenti, dati, atti (fatture, lettere di vettura, rapporti di polizia, certificati d'avaria, processi verbali, rapporti di perizia, ecc.), elementi probatori, atti ufficiali o giudiziari come citazioni, disposizioni, comunicazioni, sentenze ecc. Lo stipulante deve inoltre fornire ad AXA, senza attendere una esplicita richiesta, qualsiasi altra informazione sul sinistro e metterla al corrente di tutti i provvedimenti presi dal danneggiato.

E3 Trattamento del sinistro

E3.1 Assunzione del trattamento del sinistro

AXA si occupa del trattamento del sinistro a condizione che le pretese avanzate superino l'ammontare della franchigia.

Essa può condurre direttamente le trattative con il danneggiato come rappresentante dello stipulante e d'intesa con lo stesso. La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte di AXA è vincolante per l'assicurato.

AXA è autorizzata a risarcire direttamente il danneggiato, senza deduzione di un'eventuale franchigia. In questo caso lo stipulante dovrà rimborsare ad AXA la franchigia contrattualmente convenuta. AXA non è obbligata a riprendere la merce danneggiata.

Se non viene ottenuta un'intesa con il danneggiato e questi procede per via giudiziaria, AXA designa un avvocato e si assume la conduzione del processo.

Eventuali indennità processuali e altre ripetibili alla controparte spettano ad AXA, fino a concorrenza delle prestazioni da essa erogate. Fanno eccezione i risarcimenti per le prestazioni e le spese personali sostenute dall'assicurato.

E3.2 Obblighi dell'assicurato

Senza un consenso preventivo da parte di AXA, l'assicurato deve astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato, né ha facoltà di riconoscere alcuna pretesa, concludere accordi transattivi, corrispondere indennizzi e cedere qualsivoglia pretesa derivante dall'assicurazione.

L'assicurato ha inoltre l'obbligo di sostenere AXA nel trattamento del sinistro, segnatamente nell'accertamento della fattispecie e del danno nonché nella difesa contro le pretese avanzate.

E4 Salvaguardia dei diritti di rivalsa

I diritti di rivalsa nei confronti di eventuali terzi responsabili del danno devono essere salvaguardati.

E5 Constatazione della responsabilità civile

Se non è chiaro se lo stipulante sia o meno chiamato a rispondere di un danno, AXA può richiedere, a proprie spese, che la vertenza tra stipulante e richiedente sia risolta in sede giudiziaria.

AXA può decidere misure per constatare, ridurre o evitare un danno, nonché per tutelare o esercitare i diritti di rivalsa. Ciò non significa però che il danno venga riconosciuto da AXA.

E6 Comunicazione in caso di crisi (spese di PR)

Qualora lo stipulante corra il rischio di una probabile esposizione mediatica critica a seguito di un sinistro presumibilmente assicurato ai sensi delle presenti CGA, AXA rimborsa l'onere sostenuto per scongiurare tempestivamente o contenere un possibile danno di reputazione.

Essa si assume le spese per le attività svolte da un'agenzia di PR incaricata di concerto con AXA o da parte di AXA stessa per l'assistenza e il supporto dello stipulante fino a concorrenza di un importo massimo di CHF 50 000 per evento.

Per le spese sostenute in relazione alla comunicazione in caso di crisi non viene applicata la franchigia.

Parte F

Definizioni

F1 Vettore

Si definisce vettore chi trasporta merci a titolo professionale dietro compenso.

F2 Magazziniere

Si definisce magazziniere chi custodisce merci a titolo professionale dietro compenso.

F3 Spedizionario

Si definisce spedizionario chi spedisce o inoltra merci a titolo professionale dietro compenso.

F4 Prodotti ausiliari per il trasporto e attrezzature di trasporto

Vengono considerati prodotti ausiliari per il trasporto

- pallet
- box grigliati
- casse
- cassette di stoccaggio
- cinghie e catene di fissaggio, ecc.

Vengono considerate attrezzature di trasporto

- carrelli elevatori di ogni tipo
- carrelli elevatori manuali
- carrelli da magazzino
- piattaforme elevatrici su ruote

F5 Serrata, disordini, terrorismo

- Per serrata si intende il temporaneo esonero di dipendenti dall'obbligo di fornire prestazioni di lavoro da parte di un datore di lavoro in una vertenza senza che sia pagato il salario.
- Si considerano disordini gli atti dolosi o di violenza compiuti in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti e i conseguenti saccheggi.
- È considerato terrorismo qualsiasi atto o minaccia di violenza destinati al conseguimento di scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L'atto o la minaccia di violenza sono idonei a diffondere paura o spavento nella popolazione, o in parti di essa, o a influire su un governo o su istituzioni statali.

F6 Furto con scasso

È considerato furto con scasso il danno attestato in modo convincente da tracce, testimoni o dalle circostanze. In questa categoria rientrano anche i furti commessi da persona che si sia introdotta con la forza in un edificio o nei locali dello stesso mediante effrazione o abbia forzato un contenitore chiuso al loro interno. Le baracche e i container sono parificati agli edifici. È parificato al furto con scasso il furto commesso impiegando le chiavi normali

(comprese le carte magnetiche e simili) o i codici, se il ladro se li è procurati mediante furto con effrazione o rapina.

F7 Valori pecuniari

Sono considerati valori pecuniari il denaro contante, carte di credito e di debito di ogni tipo, strumenti di moneta quali cash card, tax card, ecc.; assegni e altri mezzi di pagamento, buoni, abbonamenti di qualsiasi genere, biglietti e valori mobiliari.

F8 Danni corporali

Per danno corporale si intende: la morte, il ferimento o altro danno alla salute di persone, compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano.

F9 Danni materiali

Per danno materiale si intende: la distruzione, il danneggiamento o la perdita di cose mobili e immobili, compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano al danneggiato.

L'uccisione, il ferimento o altri danni alla salute di animali, nonché la loro perdita, sono equiparati a danni materiali. Non è considerato danno materiale il pregiudizio della funzionalità di una cosa senza ripercussioni sulla sostanza della cosa stessa.

F10 Spese per la prevenzione dei danni

Con questa definizione si intendono le spese derivanti dall'adozione di misure per la prevenzione dei danni, ossia misure opportunamente e immediatamente adottate al fine di scongiurare la minaccia di un danno assicurato il cui verificarsi è imminente.

F11 Danni patrimoniali

I danni patrimoniali sono danni pecuniari che non sono riconducibili né a un danno materiale subito dal danneggiato stesso né a un danno corporale.

F12 Persone assicurate

F12.1 Stipulante

È considerato stipulante una persona fisica o giuridica, una società di persone, un ente o istituto di diritto pubblico che risulta indicato nella polizza come «stipulante». Se lo stipulante è nel suo complesso una società di persone o una comunione di proprietari, i soci o i membri della comunione sono equiparati allo stipulante stesso per quanto concerne diritti e obblighi. Sono parimenti considerati come «stipulanti» altre eventuali imprese incluse nella polizza – ad esempio società affiliate.

F12.2 Rappresentanti dello stipulante

I rappresentanti dello stipulante e le persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell'azienda.

F12.3 Dipendenti e personale ausiliario

Sono intesi qui i dipendenti e gli altri ausiliari dello stipulante in relazione allo svolgimento delle loro attività per conto dell'impresa assicurata. Le persone di cui alla disposizione B1.3 non rientrano in questa categoria.

F13 Anno di assicurazione

Per anno di assicurazione si intende il periodo di tempo in base al quale viene calcolato il premio annuo, il quale ha inizio con la data di esigibilità del premio annuo e si conclude il giorno antecedente alla data di esigibilità del premio annuo successivo.



Notificare un sinistro?

È possibile notificare un sinistro online,
in modo semplice e rapido, all'indirizzo:

[AXA.ch/dichiarazione-sinistro](https://www.axa.ch/dichiarazione-sinistro)

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

AXA.ch
[myAXA.ch](https://www.myAXA.ch) (portale clienti)